

hanno ancora dimostrato. Non si comprende dove sia la logica, dove sia la misura degli affetti, dove sia la distribuzione e la soluzione delle difficoltà da superare che un tribunale dovrebbe porsi come obiettivo. Al contrario si è risposto con un secco « no », immotivato, nella sostanza un diniego a chi, rimanendo coppia normale e colma di capacità, ha saputo gestire e gestirà una piccola con *handicap* per la quale si sono persino sentiti dire dalla struttura pubblica che un doveroso esame del Dna, indispensabile per capire la diagnosi reale della piccola, era troppo costoso;

tale sentenza, che non riconosce i diritti acquisiti di chi ha superato con amore tante difficoltà e che priva soprattutto il bambino adottivo potenziale di una famiglia che ha tutti i requisiti positivi, apre un *vulnus* foriero di sentenze simili altrettanto in controtendenza con quella società del diritto alla vita pur nella diversità che tutti auspichiamo;

i genitori in questione hanno difficoltà, le stanno vivendo con tanto amore ed estrema dignità, hanno in essere tutti i requisiti richiesti per accogliere una nuova vita, proprio nella prospettiva di stare dalla parte di questa vita che, provenendo da infinite esperienze di dolore, può essere accolta da una famiglia che il dolore già lo conosce. Certo, le difficoltà esistono, ma queste sono presenti come più volte rimarcato, sia che si partoriscono bambini con *handicap*, e se ne chiedono altri in adozione, o si abbiano, di converso, bambini sani e se ne chiedono altri con *handicap* in adozione: la difficoltà è una, importante è valutare chi ha saputo evitare che questa diventi rifiuto e valorizzare chi, attraverso essa, ha scoperto nuove strade per donare amore. Non dire no a questo amore, ma aiutare chi vuole averlo e darlo è un compito essenziale del nostro Paese —:

quali azioni intenda intraprendere per potenziare questo e la maggior parte dei tribunali dei minorenni, che per la delicatezza dei loro compiti, in collaborazione con gli enti locali, sono preposti con scarsi mezzi a un compito delicatissimo;

quale sia l'opinione del Governo rispetto a questo atteggiamento di doppio giudizio, agevolare chi voglia adottare un bambino con *handicap* avendo figli normali e disconoscere il diritto inverso;

se sia a conoscenza di altri casi simili e quale iniziative intenda assumere per garantire il rispetto dei bisogni dei piccoli, del loro diritto ad avere genitori, che, già nei fatti e non solo per mezzi economici, mostrino, anche rispetto a grandi difficoltà, il desiderio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, e cosa si intenda fare per rendere questo ostacolo il meno difficile possibile. (3-01241)

(18 giugno 1997)

**(Sezione 4 — Arresto del signor Coratelli)**

#### **D) Interrogazione:**

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi è stato tratto in arresto con accuse per numerosi reati, tra cui quella di appartenenza ad associazione sovversiva, il signor Coratelli, giovane iscritto al Pds di Mestre;

dalle notizie apprese dagli organi di informazione gli eventuali reati commessi parrebbero riconducibili a fatti e comportamenti tesi a contrastare il secessionismo nel nord-est;

gli stessi reati e comportamenti, per le modalità con cui sono stati descritti dagli organi di informazione, non sembrano palesare particolari pericoli per l'ordine pubblico e pertanto il ricorso alla custodia cautelare si presenta, secondo l'interrogante, come eccessivo;

all'inverso comportamenti ben più gravi, sia per la risonanza avuta che per le conseguenze che rischiano di determinare, tesi a inneggiare alla secessione, alla violenza armata, al razzismo sono stati spesso tollerati dalle autorità giudiziarie e dalle

forze di polizia determinando una sorta di legittimazione a movimenti, pericolosi per l'ordine pubblico —:

se intenda attivare i suoi poteri ispettivi al fine di chiarire se, nel caso in questione, vi sia stata violazione delle norme vigenti del codice di procedura penale. (3-01465)

(15 settembre 1997)

**(Sezione 5 — Concessione di licenze premio ai detenuti)**

**E) Interrogazione:**

PEZZOLI e CARUSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

non si può tacere dello scandalo provocato nell'opinione pubblica dal fatto che uno dei sequestratori dell'ingegner Soffiantini sia un detenuto, condannato a molti anni di reclusione e, dunque, quanto meno sospetto di pericolosità sociale, evaso durante un cosiddetto permesso premio;

si tratta della prima volta che ciò accade in circostanze altrettanto eclatanti, posto che non molti anni or sono si scoprì che l'esecutore materiale di una vera e propria strage di camorra era parimenti un ergastolano, pluriomicida, evaso sempre durante una licenza premio;

sarebbe interessante conoscere quanti siano oggi in Italia i soggetti che tribunali legittimi, con sentenze passate in giudicato, hanno condannato a lunghe pene detentive, perché riconosciuti colpevoli di reati gravissimi, che beneficiano di vacanze premio ovvero sono evasi mentre godevano di questo particolare e privilegiato trattamento;

è un fenomeno alquanto curioso, che si affianca alla spesso allegra gestione dei « collaboratori di giustizia », parimenti impegnati ad arrotondare i « trenta denari »

che lo Stato passa loro con più redditizie attività collaterali, che vanno dal traffico di droga all'omicidio su commissione;

tralasciando la fenomenologia del « pentitismo », che è un altro problema, delle tre l'una: o coloro che sono preposti ad esaminare e concedere le licenze carcerarie sono degli ingenui che credono alla reale redenzione di un detenuto recidivo spesso pluriomicida; oppure sono eccessivamente leggeri nello svolgimento del proprio incarico, e non si comprende perché permangano nel proprio posto di lavoro retribuito dalla collettività; ovvero ancora « il comune senso del pudore » ci costringe a pensare che sotto vi sia ben altro —:

se non intenda ordinare un'indagine amministrativa che stabilisca i motivi della troppo facile concessione di licenze premio a detenuti notoriamente pericolosi e recidivi. (3-01677)

(17 novembre 1997)

**(Sezione 6 — Detenuti a Catanzaro in regime di articolo 41-bis)**

**F) Interrogazioni:**

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli imputati nel cosiddetto processo « Galassia », detenuti a Catanzaro e sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, hanno reso nota a più riprese la disumana condizione nella quale sono costretti a vivere;

continui, esasperanti ed oggettivamente persecutori atteggiamenti delle « squadrette » adibite al loro controllo hanno annullato ogni dignità di uomini in attesa di un giudizio che potrebbe — in ipotesi — riconoscere la loro innocenza;

si racconta di inutili atti di sopraffazione psichica; di disposizioni che nulla hanno a che vedere con le « esigenze di ordine e sicurezza » per il cui rispetto la

legge ha derogato alle norme di detenzione ordinaria; di vessazioni formali intese solo a mortificare, sopraffare, annullare;

la storia, giudice severo non solo dei risultati raggiunti, ma anche dei mezzi usati a tale scopo, dirà se tutto ciò valga a far calare la cifra della civiltà di un popolo; ora conta solo stabilire se la corretta interpretazione della norma passi attraverso i comportamenti denunciati in pubblica udienza —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se abbia disposto indagine di tipo conoscitivo in tal senso;

quali iniziative intenda adottare perché la norma sia applicata nella sua reale portata e non attraverso la personale interpretazione dei preposti;

se intenda rivedere l'impianto normativo a tutela dei diritti fondamentali della persona umana. (3-01762)

(3 dicembre 1997)

ARMANDO VENETO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 3 luglio 1997 durante l'udienza relativa al procedimento cosiddetto « Galassia », dinanzi alla corte di assise di Catanzaro, sono state denunciate gratuite ed inumane vessazioni imposte ai detenuti ristretti con il regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

di tali abusi prendeva atto il presidente della corte, oltre che il rappresentante della procura della Repubblica presente in aula, ed il primo, pur riconoscendo che il regime *ex* articolo 41-bis è già di per sé disagiata, si augurava che le cose non fossero così gravi come erano state rappresentate dagli stessi detenuti e dai loro difensori. A tale scopo invitava le « istanze istituzionali » a « fare chiarezza ed evitare che si verificino abusi in ambito penitenziario » e che, compatibilmente con il regime che i detenuti debbono sop-

portare, sia questi, « sia la dignità umana venga comunque rispettata e salvaguardata » —:

se sia a conoscenza dei fatti, se intenda accertarne i particolari e quali provvedimenti intenda adottare di conseguenza. (3-02219)

(20 aprile 1998)

(*ex* 5-02752 del 22 luglio 1997)

**(Sezione 7 — Istanza del collaboratore Unep Giovanni Abate)**

### G) Interrogazione:

MAIOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giovanni Abate, nato a Pellerzano il 29 maggio 1952, residente a Vittorio Veneto (Treviso) in via Scriveria, n. 48/a, collaboratore Unep, attualmente sospeso dal servizio, pur essendo decorso il quinquennio, massimo livello di applicazione di tale istituto, in data 8 febbraio 1997 depositava copia di istanza di rimesione di processo *ex* articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale al fine di rendere edotto il signor Ministro di grazia e giustizia della gravissima situazione sorta a seguito di una serie di fatti illeciti, rilevanti dal punto di vista amministrativo e/o penale posti in essere da magistrati, personale amministrativo e organi di polizia giudiziaria in danno dello stesso, e denunciava l'attività di circolo atta a coprire particolarmente l'operato di un pubblico ministero del tribunale di Treviso e di un ufficiale di polizia giudiziaria, chiedendo, su tali fatti, un'inchiesta ministeriale;

il 3 marzo 1997, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, veniva inviato seguito con contestuale sollecito per conoscere le determinazioni assunte dal signor Ministro;

successivamente il signor Abate si è recato personalmente nell'ufficio di gabi-

netto del signor Ministro per conoscere lo stato degli atti, non avendo ricevuto esito né riscontro alla propria istanza dell'8 febbraio 1997 e del sollecito del 3 marzo 1997;

la funzionaria preposta, come tale qualificatasi, ebbe a rispondere che il tutto era segreto e che neppure all'istante era dato conoscere sia l'iter, sia lo stato degli atti, sia le eventuali determinazioni del signor Ministro, ciò in spregio alla legislazione sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione;

a tutt'oggi, il cittadino Abate non ha ricevuto dal signor Ministro alcuna, seppur succinta, indicazione in merito al prosieguo o all'archiviazione delle proprie istanze con corposo fascicolo allegato —:

se siano a conoscenza dello stato degli atti;

se e quali provvedimenti, in via amministrativa, abbia adottato il Ministro interrogato nei confronti delle persone coinvolte nelle vicende esposte dal signor Abate, anche in relazione al fatto che sia lo stesso Abate, sia i soggetti menzionati nei fatti esposti nella rimessione risultano dipendenti del ministero di grazia e giustizia a diverso titolo e, pertanto, sorge l'obbligo in capo al signor Ministro di esperire, comunque, indagine interna per tutelare l'interesse e l'immagine della pubblica amministrazione che rappresenta;

se il Ministro interrogato abbia trasmesso alle procure competenti territorialmente, ai sensi dell'articolo 331 — quarto comma — del codice di procedura penale, copia della medesima istanza di rimessione per la valutazione e il ravvisamento, nei fatti come esposti e documentati, di possibili ipotesi di reato;

quali provvedimenti abbiano adottato, ritenuto che, *ictu oculi*, si siano resi edotti del continuo uso strumentale delle attuali norme del codice di procedura penale, stravolto, nella sua applicazione amministrativa, con le retrodatazioni in ordine a:

a) verbale di denuncia querela così come redatto dall'ufficiale di P.G.;

b) ordine di iscrizione a mod. 21, dato dal pubblico ministero precedente;

c) esecuzione materiale di tale iscrizione a mod. 21 difforme e strumentale a far sorgere il procedimento in data diversa da quella in cui naturalmente doveva sorgere, eseguita dal collaboratore di cancelleria, addetto alla segreteria penale;

quali provvedimenti abbiano inteso adottare nei confronti di chi, con tale operato, ha reso possibile che si procedesse all'arresto di un cittadino;

quali provvedimenti intendano adottare nei confronti di chi, al fine di favorire tale operato, ha svolto attività di circolo atta a coprire dapprima l'ufficio verbalizzante la denuncia-querela e, poi, gli altri soggetti, querelante compreso;

nei limiti delle responsabilità amministrative, quali siano le motivazioni per cui l'istanza di rimessione ex articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale è stata dichiarata inammissibile dapprima con ordinanza del 18 febbraio 1997 e, poi, invece, con sentenza in data 5 giugno 1997;

quali provvedimenti intendano ora adottare nei confronti dell'ufficiale verbalizzante la denuncia-querela che, sentito da diverso pubblico ministero sui fatti ha dichiarato: «...era accaduto semplicemente che il denunciante, aveva con me parlato di molte cose e io ritenni opportuno formare quattro distinti atti di denuncia, atti che datai 21 settembre 1992 » dando così una terza versione dei fatti e autodenunciandosi;

se ritengano che tale ammissione riveli la commissione di un falso in querela e la lesione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, obblighi in capo a un dipendente della pubblica amministrazione civile e/o militare;

per quali ragioni tale ammissione nulla abbia fatto scaturire, neppure un richiamo;

se intendano procedere all'accertamento, in via amministrativa, delle responsabilità per quanto esposto, al fine di una serena e corretta valutazione e definizione

delle posizioni di tutti i dipendenti del ministero coinvolti che, in tal modo, hanno coltivato nel sottobosco amministrativo la copertura di interessi contrari alla giustizia e all'ordine pubblico. (3-01772)

(9 dicembre 1997)

**(Sezione 8 - Utilizzo della DIA)**

**H) Interrogazione:**

MAIOLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto risulta dall'articolo intitolato « Tutti gli uomini del procuratore », pubblicato il 16 ottobre 1997 dal settimanale *Panorama*, la « squadra » di investigatori messa in piedi dall'attuale procuratore capo della Repubblica di Palermo dottor Giancarlo Caselli, e dall'attuale vice-capo della polizia, dottor Gianni De Gennaro, controllerebbe le inchieste più importanti, in particolare:

1) il dottor Agatino Pappalardo, capocentro della Dia (Direzione Investigativa Antimafia) di Palermo nel 1993, poi promosso questore, attualmente dirige il « terzo reparto » della Dia a Roma;

2) il dottor Antonino Cufalo, che nel 1993 comandava la sezione investigativa della Dia di Palermo, oggi è capocentro della stessa Dia a Palermo;

3) il dottor Guido Longo, che insieme con il suddetto dottor Cufalo, guidava, nel 1993, il reparto investigativo della Dia palermitana, è stato promosso capocentro della Dia di Napoli;

4) il colonnello della guardia di finanza, Antonio Pace, già responsabile degli affari generali della Dia palermitana, ora è capocentro della Dia di Caltanissetta;

5) il colonnello dei Carabinieri, Leonello Saliva, già capo della prima sezione investigativa della Dia palermitana, ora è capocentro della Dia di Roma;

6) il dottor Dino Aloï, già capo della sezione investigazioni preventive della Dia

palermitana, attualmente guida la Dia di Catania;

7) il colonnello dei carabinieri Domenico Pomi, già capo della seconda sezione investigativa della Dia palermitana, oggi dirige il centro Dia di Torino;

8) infine, il dottor Pippo Micalizio, già braccio destro dello stesso dottor Gianni De Gennaro, attualmente è alla guida della direzione centrale antidroga della polizia;

secondo quanto riporta il citato settimanale, il « 70 per cento » delle risorse umane, investigative, organizzative della Dia sarebbero concentrate su due sole inchieste, quella denominata « Galassia », riguardante l'ex Presidente del Consiglio dei ministri e attuale senatore a vita Giulio Andreotti, e quella denominata « Oceano », concernente l'ex Presidente del Consiglio dei ministri e attuale leader dell'opposizione Silvio Berlusconi, cominciata all'indomani della sua « discesa in campo » nell'arena politica —:

se il quadro qui sommariamente descritto corrisponda al vero, se le due inchieste indicate (« Galassia » e « Oceano ») assorbano effettivamente la grande parte delle risorse della direzione investigativa antimafia e se, infine, ritenga che tutto ciò sia perfettamente congruente con l'azione di contrasto contro il crimine organizzato, mafia in testa, che è all'origine della istituzione della Dia e della procura nazionale antimafia. (3-01776)

(9 dicembre 1997)

**(Sezione 9 - Deposizione del collaboratore di giustizia Filippo Barreca)**

**I) Interrogazione:**

MATACENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la stampa ha dato ampio risalto ad uno sconcertante episodio verificatosi du-

rante le celebrazione di un processo davanti alla Corte d'assise di Reggio Calabria, ove, nel corso della deposizione del collaboratore Filippo Barreca, veniva accertata l'utilizzazione clandestina, da parte di costui, di appunti contenenti una serie di nominativi;

le giustificazioni addotte dal Barreca, nel momento in cui gli veniva contestato tale illecito comportamento, apparivano assolutamente inconsistenti, incredibili e, soprattutto, rivelatrici della malafede che stava caratterizzando la sua condotta;

avverso tale stato di cose insorgevano le difese degli imputati, denunciando le manipolazioni della verità che con tutta evidenza potevano cogliersi in quei fatti —:

quali iniziative i Ministri interrogati, nell'ambito delle loro competenze, intendano adottare nei confronti di un soggetto che in maniera così maldestra, quanto arrogante, ha tentato di contrabbandare circostanze strumentali che collidono con l'esigenza di corretta acquisizione delle prove nell'ambito del processo penale;

se siano state avviate indagini da parte della magistratura, tese a conoscere le motivazioni che hanno indotto Barreca a stendere quell'elenco di nomi;

se gli eventi citati non rivelino l'assoluta inaffidabilità del collaboratore e, quindi, non giustifichino più il mantenimento del regime premiale cui egli è ancora sottoposto. (3-01662)

(5 novembre 1997)

**(Sezione 10 — Adozione di due ragazzi russi da parte dei coniugi Nanchi)**

#### **L) Interrogazione:**

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali siano le ragioni e se siano ravvisabili responsabilità nel doloroso, quanto evitabile, caso dei due ragazzi russi, Iulia di 12 anni e Alexei di 10 anni, adottati dai coniugi

Antonio Nanchi e Colomba Maria Raco, di Taurianova, sottratti con provvedimento del tribunale dei minori di Reggio Calabria ai detti genitori adottivi, dopo che le competenti autorità del paese d'origine avevano consentito l'affidamento ai coniugi Nanchi e la partenza dei ragazzi per l'Italia.

(3-01777)

(9 dicembre 1997)

**(Sezione 11 — Progetti per il lavoro e la formazione dei detenuti)**

#### **M) Interrogazione:**

CENTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

i detenuti del sistema penitenziario italiano vivono in una situazione di disagio che li ha recentemente portati ad attuare diversi episodi di protesta pacifica;

i motivi del malessere sono numerosi: il sovraffollamento, le difficoltà di accesso alle misure alternative alla detenzione, i problemi sanitari, le carenze di organici e di organizzazione delle strutture e, non ultimo, il problema delle opportunità di lavoro e di formazione per i detenuti, decisamente scarse, e talvolta inesistenti;

per questo negli anni scorsi la regione Lombardia, attraverso Lombardia informatica, ha consentito la nascita della società Spes, che, direttamente o convenzionandosi con cooperative sociali, ha potuto dare un lavoro a circa 200 detenuti;

da alcuni mesi la regione ha deciso di ridefinire la partecipazione di Lombardia Informatica ad altre società, disponendo, tra le altre cose, la dismissione della partecipazione a Spes, invitando, tuttavia, Lombardia Informatica a garantire, con altre modalità, l'affidamento di attività informatiche a basso valore aggiunto (ad esempio il *data entry* delle ricette farmaceutiche, che ha sinora costituito l'attività

praticamente esclusiva di Spes) ai soggetti sociali che operano per l'inserimento lavorativo dei detenuti od ex detenuti;

quest'esperienza ha avuto un grande significato, anche tra le innumerevoli difficoltà e gli errori che ne hanno segnato il cammino;

i quattro soggetti sociali che sono anche soci di minoranza di Spes (Caritas italiana, Compagnia delle Opere, gruppo Abele, Fondazione Exodus) si propongono di continuare e sviluppare l'esperienza a dimensione regionale con l'ottica di un'eventuale espansione nazionale con modalità da determinare;

questo progetto riveste un ruolo importante sia a livello politico che culturale per cercare di offrire delle opportunità di lavoro e di formazione ai detenuti ed è in linea con gli indirizzi e gli impegni sottoscritti congiuntamente dal presidente della regione Lombardia e dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria il 5 novembre 1997, che devono essere tradotti in un protocollo ufficiale d'intesa —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali siano le loro valutazioni;

quali iniziative intendano intraprendere affinché possa svilupparsi il

progetto di formazione e lavoro per i detenuti. (3-01798)

(13 dicembre 1997)

**(Sezione 12 — Soppressione della pretura di Petilia Policastro)**

**N) Interrogazione:**

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali siano le ragioni che sembra debbano determinare la soppressione della pretura circondariale di Petilia Policastro, in provincia di Crotone, essendo con ogni evidenza detta soppressione in contrasto con gli interessi della popolazione dell'intera zona e dell'importante territorio, tradizionalmente servito dalla struttura giudiziaria in parola, con precipuo riferimento alle caratteristiche orografiche della zona, alle difficoltà di rapide comunicazioni con la città di Crotone e, soprattutto, allo sviluppo socio-economico di Petilia Policastro e del suo circondario che sarebbe gravemente compromesso dalla soppressione dell'importante ufficio giudiziario. (3-01837)

(8 gennaio 1998)

*PROPOSTE DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI CONFLITTI DI  
INTERESSE E DI INCOMPATIBILITÀ PER I TITOLARI DI  
CARICHE POLITICHE (1236-3612-4410-4488)*

---

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 1)**

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

1. Se sussiste il grave ed attuale rischio che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge ed in condizioni di effettiva indipendenza dal titolare di cariche di Governo, l'Autorità garante diffida il gestore ad adottare le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8. In tali casi, il titolare del patrimonio indica un altro soggetto iscritto all'albo di cui all'articolo 7, comma 4. Se si tratta di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, l'Autorità garante deve preventivamente acquisire il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alle misure da adottare; in caso di urgenza, trascorso un breve termine, provvede autonomamente in via provvisoria.

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 2)**

**ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 12.**

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni accerta se i criteri e le condizioni di effettiva indipendenza gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. A tal fine utilizza i propri uffici nonché i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi e telefonici.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, nei casi di reiterata violazione delle disposizioni della presente legge, e del principio fondamentale di cui all'articolo 5, comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone i necessari accertamenti, assicura le prove e contesta gli addebiti al soggetto esercente l'impresa privata di comunicazione di massa, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso detto termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità diffida l'impresa a desistere dal comportamento ascritto, entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento stesso persista, l'Autorità può irrogare all'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria, commisurata all'entità e alla durata dell'infrazione, fino ad un ammontare massimo corrispondente al 10 per cento dell'introito proveniente dalla vendita di spazi pubblicitari dell'ultimo mese. Qualora dalle predette violazioni possa derivare un immediato pregiudizio al pluralismo, all'obiettività e all'imparzialità dell'informa-

zione, l'Autorità può contestare gli addebiti nella medesima diffida, intimando a desistere immediatamente dalla condotta lesiva degli anzidetti principi; in caso di persistenza può irrogare la sanzione pecuniaria in via d'urgenza.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa e inserita nei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private; in tal caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 12.

*Al comma 2, sostituire le parole da:* un termine non superiore a quindici giorni *fino alla fine del comma con le seguenti:* un termine non superiore a due giorni per la produzione di elementi giustificativi o per la predisposizione di misure correttive. Decorso tale termine, ovvero quando gli elementi giustificativi risultino inadeguati o le misure correttive insoddisfacenti, l'Autorità interrompe per il tempo che ritiene necessario, tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal gestore, le trasmissioni nelle quali si fa informazione.

**12. 1.**

Veltri.

**(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 3)**

#### ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 13.

1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di astenersi dal voto su delibera-

zioni attinenti alla carica ricoperta e dall'adozione degli atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in caso di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. Gli atti amministrativi adottati in violazione dell'obbligo di astensione di cui al presente comma sono nulli.

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione di cui al comma 1 decidono gli organi competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

3. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna secondo la propria competenza, segnalano agli organi competenti, di cui all'articolo 2, comma 3, i casi nei quali l'adozione, su iniziativa o con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 1, di disposizioni legislative, di regolamenti o di provvedimenti amministrativi, che non siano giustificati da esigenze di interesse generale, possa determinare trattamenti preferenziali di qualsiasi genere a favore di attività economiche facenti capo, ai sensi della presente legge, all'interessato, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.

4. L'Autorità garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esprimono pareri, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o d'ufficio, su iniziative legislative, regolamentari o amministrative riguardanti la materia oggetto della presente legge e segnalano al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri le problematiche connesse alla materia oggetto della presente legge che richiedano interventi legislativi, regolamentari o amministrativi.

5. Ogni determinazione dell'Autorità garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella materia di cui alla presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Gli atti di accertamento di competenza delle Autorità di cui alla presente legge sono impugnabili dinanzi alla corte d'appello di Roma, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni in collegio composto dal primo presidente e da due giudici estratti a sorte tra i magistrati della corte. La decisione della corte d'appello è impugnabile con ricorso alla Corte di cassazione, che provvede entro sessanta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte tra i magistrati della Corte.

7. Quando una determinazione, adottata ai sensi della presente legge, concerne l'applicazione di sanzioni, il provvedimento è adottato dai presidenti delle Autorità cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 13.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o indirettamente.*

**13. 1.**

Armaroli, Cola, Migliori.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: interessi aggiungere la seguente: economici.*

**13. 2.**

Migliori, Cola, Armaroli.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**13. 8.**

La Commissione.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Sulla sussistenza dell'obbligo di astensione del Presidente del Consiglio dei

ministri e dei ministri delibera, quando vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato ed i Commissari straordinari del Governo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri; per gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, decidono gli organi competenti ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

**13. 9.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**13. 10.**

La Commissione.

*Al comma 3, sostituire le parole: agli organi competenti con le seguenti: al Presidente della Camera cui appartiene l'interessato.*

**13. 6.**

Veltri.

*Al comma 3, sopprimere le parole: di disposizioni legislative.*

**13. 5.**

Migliori, Cola, Armaroli.

*Al comma 4, dopo le parole: esprimono pareri inserire le seguenti: e indirizzi.*

**13. 11.**

La Commissione.

*Al comma 6, sostituire le parole da: dinanzi alla corte d'appello fino alla fine del comma con le seguenti: dinanzi alla Corte di cassazione, che decide entro trenta giorni in sezione composta dal primo presidente e da quattro giudici estratti a sorte ogni anno tra i magistrati della Corte.*

**13. 7.**

Veltri.

*Al comma 6, sostituire le parole da: dinanzi alla corte d'appello fino alla fine del comma, con le seguenti:* davanti alla Corte di cassazione, presieduta dal primo presidente e composta da quattro giudici estratti a sorte all'inizio di ogni anno giudiziario fra tutti i magistrati della Corte. La Corte decide nei successivi sessanta giorni dalla proposizione del ricorso.

**13. 3.**

Soda.

*Sopprimere il comma 7.*

**13. 4.**

Boato.

*Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole:* salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo.

**13. 12.**

La Commissione.

*DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE (4231)*

---